REGOLAMENTO (CEE) N. 1055/72 DEL CONSIGLIO
del 18 maggio 1972
riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 213,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'instaurazione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi propri delle Comunità e che spetta alla Commissione proporre le misure da adottare a tal fine ;

considerando che, in seguito alla comunicazione trasmessagli dalla Commissione il 18 dicembre 1968 sul primo orientamento per una politica energetica comunitaria, il Consiglio, durante l'88ª sessione del 13 novembre 1969 :

— ha approvato i principi fondamentali di questa comunicazione in base alla relazione del Comitato dei rappresentanti permanenti ;

— ha invitato la Commissione a presentargli quanto prima, le proposte concrete più urgenti in questo settore ;

— ha deciso di esaminare tali proposte al più presto, al fine di poter stabilire una politica energetica comunitaria ;

considerando che la definizione di un punto di vista globale sugli approvvigionamenti della Comunità costituisce un elemento base di tale politica, soprattutto per consentire alla Comunità di procedere ai necessari raffronti ;

considerando che l'assolvimento di questo compito richiede, per il petrolio grezzo e il gas naturale, una conoscenza il più possibile esatta tanto del decorso sviluppo dell'offerta e della domanda che della futura evoluzione ; che è altresì indispensabile una conoscenza esatta dell'origine e della qualità di questi prodotti ;

considerando che, a questo fine, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, con le loro eventuali osservazioni, i dati statistici relativi alle importazioni realizzate durante il semestre precedente ed uno schema complessivo dei dati concernenti le importazioni previste per l'anno seguente ; che, a questo scopo, le persone e le imprese interessate devono essere tenute a comunicare agli Stati membri le informazioni che consentano a questi ultimi di soddisfare l'obbligo in questione ;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità da parte della Commissione di abbreviare i termini della comunicazione di tali dati, di modificare i periodi cui le comunicazioni dovranno riferirsi e di disporre, eventualmente a titolo temporaneo, delle previsioni per singole imprese ;

considerando che è opportuno consentire alla Commissione di precisare eventualmente alcune modalità di applicazione, quali la forma o il tenore delle comunicazioni da effettuare ;

considerando che conviene garantire il rispetto degli obblighi previsti nel presente regolamento ed il carattere confidenziale dei dati raccolti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, alle seguenti condizioni e secondo le modalità stabilite nell'allegato I, le informazioni da essi raccolte, in base alle disposizioni dell'articolo 2, sulle importazioni di petrolio grezzo (voce 27.09 della tariffa doganale comune) e di gas naturale (voce 27.11 B della tariffa doganale comune) :

a) per singola impresa, al massimo il 30 settembre e il 31 marzo di ogni anno, le importazioni realizzate nel precedente semestre di calendario ;

b) globalmente, per tutte le imprese dello Stato membro considerato, al massimo il 31 dicembre di ogni anno, le importazioni previste per l'anno successivo.

Gli Stati membri accludono alle loro comunicazioni le eventuali osservazioni.

2. Ai sensi del presente regolamento, l'importazione si riferisce a tutti i petroli greggi ed al gas naturale che entrano nel territorio doganale della Comunità a fini che non siano il transito ed il traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di petroli greggi e di gas naturale loro destinate, ad eccezione di quelle in transito verso altri Stati membri.

Articolo 2

Per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 1, qualsiasi persona o impresa che abbia importato o si proponga di importare nella Comunità una quantità pari o superiore a 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio o di gas naturale, è tenuta a

comunicare, secondo le modalità fissate nell'allegato II, allo Stato membro in cui tali importazioni sono state effettuate o sono previste :

a) prima del 15 settembre e del 15 marzo di ogni anno, le importazioni effettuate nel precedente semestre di calendario ;

b) ogni anno, prima del 15 dicembre, le importazioni previste per l'anno successivo.

Articolo 3

Per consentire alla Commissione di valutare la situazione dell'approvvigionamento, gli Stati membri effettuano, secondo le modalità da questa definite :

— le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2, entro termini abbreviati o rispetto a periodi modificati,

— le comunicazioni di cui all'articolo 1 b), eventualmente a titolo temporaneo, per singola impresa.

Articolo 4

La Commissione, nei limiti fissati dal presente regolamento e dagli allegati, è autorizzata ad adottare disposizioni di applicazione relative alla forma, al tenore e alle altre modalità delle comunicazioni previste agli articoli 1, 2 e 3.

Articolo 5

La Commissione presenterà al Consiglio una sintesi dei dati raccolti in applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Le informazioni trasmesse in applicazione del presente regolamento hanno carattere confidenziale. Tale disposizione non vieta la pubblicazione di informazioni generali o sintetiche che non contengano informazioni sulle singole imprese.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le misure adeguate per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 6.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MART

ALLEGATO I

COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

Queste comunicazioni comprenderanno i dati seguenti :

A. **Per le importazioni effettuate nel semestre di calendario precedente la dichiarazione :**

Per le importazioni di petrolio greggio della voce 27.09 e per il gas naturale della voce 27.11 B della tariffa doganale comune :

Trasmissione completa dei dati raccolti dai governi presso le persone o le imprese, inclusi il nome e la sede delle medesime.

B. **Per le importazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione :**

i) *Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :*

1. Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche
2. Porto di carico ed — eventualmente — paese di origine in cui verrà estratto il petrolio greggio da importare
3. Percentuale degli approvvigionamenti effettuati in base a contratti con scadenza entro un termine di cinque anni.

ii) *Per il gas naturale della voce 27.11 B della tariffa doganale comune :*

1. Quantità (M^{io} m^3, 0°, 760 mm Hg)
2. Paese di origine in cui verrà estratto il gas naturale da importare
3. Porto di importazione o, in caso di trasporto per gasdotti, stazione di ricezione
4. Potere calorifico superiore (Kcal/m^3, 0°, 760 mm Hg) del gas naturale che verrà importato.

ALLEGATO II

COMUNICAZIONI DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE AGLI STATI MEMBRI

Queste comunicazioni comprenderanno i seguenti dati :

I. **Per le importazioni effettuate nel semestre di calendario precedente la dichiarazione :**

A. *Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :*

1. Nome e sede della persona o dell'impresa importatrice
2. Quantità in migliaia di tonnellate metriche
3. Porto di carico e, eventualmente, paese di origine in cui è stato estratto il petrolio greggio importato
4. Porto di scarico oppure, in caso di trasporto via terra, ufficio di sdoganamento e, eventualmente, oleodotti tramite i quali sono state realizzate le importazioni

5. Designazione commerciale del petrolio greggio importato
6. a) Per tutte le importazioni effettuate in base a contratti di fornitura :

   Nome e sede dei contraenti

   b) Per le importazioni effettuate in base a contratti di fornitura con scadenza entro un termine di cinque anni :

      i) durata del contratto

      ii) scadenza.

B. *Per il gas naturale della voce 27.11 B della tariffa doganale comune :*

1. Nome e sede della persona o dell'impresa importatrice
2. Quantità (Mio m^3, 0°, 760 mm Hg)
3. Paese di origine in cui è stato estratto il gas naturale importato
4. Porto di importazione o, in caso di trasporto per gasdotti, stazione di ricezione
5. Potere calorifico superiore (Kcal/m^3, 0°, 760 mm Hg).

II. Per le importazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione :

A. *Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :*

1. Nome e sede della persona o dell'impresa importatrice
2 Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche
3. Porto di carico e, eventualmente, paese di origine in cui sarà estratto il petrolio greggio da importare
4. Porto di scarico o, in caso di trasporto via terra, ufficio di sdoganamento e, eventualmente, oleodotti tramite i quali saranno realizzate le importazioni
5. Designazione commerciale del petrolio greggio che verrà importato
6. a) Per tutte le importazioni da effettuare in base a contratti di fornitura :

   Nome e sede dei contraenti

   b) Per le importazioni da effettuare in base a contratti di fornitura con scadenza entro un termine di cinque anni :

      i) durata del contratto

      ii) scadenza.

B. *Per il gas naturale della voce 27.11 B della tariffa doganale comune :*

1. Nome e sede della persona o dell'impresa importatrice
2. Quantità (Mio m^3, 0°, 760 mm Hg),
3. Paese d'origine in cui verrà estratto il gas naturale da importare
4. Porto di importazione o, in caso di trasporto per gasdotti, stazione di ricezione
5. Potere calorifico superiore del gas naturale che verrà importato (Kcal/m^3, 0°, 760 mm Hg).